



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 9 del 27 febbraio 2019

Prot. . 1122 del 28 febbraio 2019

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: finanziamento maggiore spesa avallata dalla D.L., come da specifica Relazione sul Conto finale.

Presenti:

Emanuele Poretti	Presidente
Riccardo del Torchio	Vice Presidente
Claudio Ceriani	Componenti
Paolo Sartorio	

Assente:

Carmine Gorrasi

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10000 e 49999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della

medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅ a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

5 L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamato in particolare l'art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine.";
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto.";
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.";
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.";
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate.";
- P.V. 58 del 16/11/2015 avente per oggetto: "Approvazione accordo con il Comune di Sesto Calende relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende.";
- P.V. 66 del 12/12/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende-integrazione alla convenzione approvata con delibera P.V. 58 del 16/11/2015.";
- P.V. 17 del 26/03/2018 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: estensione del servizio di sorveglianza archeologica.";

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema SIRE, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel

"Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRE), comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

- a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,);
- b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRE, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce il Servizio Idrico Integrato per il Comune di Sesto Calende;

Vista la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 139 del 2 gennaio 2018 (prot. 111 del 08/01/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24/11/2017, il Registro di Contabilità n. 1, il Libretto delle Misure n. 1, il Sommario del Registro di Contabilità n. 1 ed il Certificato di Pagamento. Con la medesima nota, Alfa chiede l'erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. a) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune ed Ufficio d'Ambito; il SAL n. 1 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 49%;

Vista la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 7906 del 19 aprile 2018 (prot. 2397 del 24/04/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano il Certificato di Pagamento n. 2 dei lavori effettuati a tutto il 23/02/2018 ed il Registro di Contabilità n. 2, per la richiesta di erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno il 60% dei lavori (30% + 30%), ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. a) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune ed Ufficio d'Ambito; il SAL n. 2 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 74%;

Vista la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 15976 del 27 luglio 2018 (prot. 4181 del 30/07/2018 dell'Ufficio d'Ambito), con la quale si trasmettevano il SAL n. 3 dei lavori effettuati a tutto il 01/06/2018, stato finale lavori a tutto il 04/06/2018, Certificato di ultimazione lavori del 04/06/2018 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/07/2018, per la richiesta di erogazione della quota del 20% delle opere alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall'Ente attuatore pari ad almeno l'80% dei lavori, oltre all'importo a saldo unitamente al C.R.E., ai sensi dell'Art. 6, comma 3, lett. c) e d) ("Finanziamento delle opere") dell'accordo tra Comune ed Ufficio d'Ambito;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito, con determine:

- P.V. 9 del 13 febbraio 2018, di importo pari a € 83.872,65=;
- P.V. 23 del 2 maggio 2018, di importo pari a € 83.872,65=;
- P.V. 38 del 7 agosto 2018, di importo pari a € 111.830,20=,

ha liquidato alla Società Alfa S.r.l. l'intero importo di contratto pari a € 279.575,00=

Considerato che Alfa S.r.l., con prot. 25291 del 28 novembre 2018, ha richiesto all'Ufficio d'Ambito il pagamento di una maggior spesa pari a € 9.355,00=, come dettagliato nella "Relazione sul Conto Finale" pervenuta al protocollo Ato al numero 6017 del 27/11/2018, depositata agli atti ;

Considerato che Alfa S.r.l., con prot. 1054 del 26 febbraio 2019, ha inviato all'Ufficio d'Ambito una nuova relazione dettagliata ove rende conto del maggiore importo di spesa rivelatosi necessario e disposto dalla Direzione Lavori, a causa di vincoli imposti dalla Amministrazione Comunale al momento dell'esecuzione dei medesimi lavori di estensione fognaria presso la frazione di Coquo di Sesto Calende. In particolare, sono state disposte le seguenti opere che hanno determinato la variazione dell'importo di contratto:

- copertura degli scavi con lamiere carrabili, per consentire l'apertura della viabilità di via Coquo ed il transito dei soli mezzi leggeri da effettuarsi alle ore 18.30 con successiva rimozione alle ore 8.30 per la ripresa dei lavori stessi, il tutto per circa 20 gg lavorativi;
- spostamento del tratto di cantiere di via Coquo per definire le modalità esecutive con i residenti (spostamento mezzi e attrezzature);
- spandimento di semente per prato a completamento sistemazione area parcheggio provvisorio;
- maggiore superficie di risanamento sovrastruttura stradale di via Pigni con formazione di sottofondo stradale;
- demolizione di tratti asfaltati non precedentemente previsti;
- asfaltatura di tratto di via Gerbosio con formazione di sottofondo stradale e superiore strato di binder, rialzo chiusini e manto di usura;

- modifica dello stacco fognario per la proprietà giardinetti con abbattimento di due robinie e modifica del tracciato;
- scavo e reinterro nel tratto dove non è stato realizzato lo spingitubo su via Angera;

Considerato che la copertura della suddetta spesa pari a complessive € 9.355,00= è disponibile dal risultato delle economie generate dal ribasso d'asta pari a € 453.309,05=, in considerazione dell'importo finanziato con l'accordo pari a complessivi € 688.733,55= (P.V.66/2016 sopra citata).

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. PV 30 del 15/10/2012;

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018;

Visti i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui totalmente riprese e confermate; il finanziamento ad Alfa S.r.l. della maggior spesa di € 9.355,00= come finanziamento della maggiore spesa avallata dalla D.L. e dettagliata nella Relazione sul Conto finale e nella nota prot. 1054 del 26 febbraio 2019, depositata agli atti;
2. Di provvedere con un successivo atto dirigenziale all'impegno e liquidazione della spesa per complessive € 9.355,00 =;
3. Di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti Uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Avv. Emanuele Poretti

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 5 marzo 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 5 marzo 2019 al 19 marzo 2019
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 febbraio 2019
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
